

Plafond Sisma Centro Italia

Comunicazione 9 maggio 2025

ai sensi dell'articolo 7.8 della Convenzione CDP-ABI del 18 novembre 2016

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI del 18 novembre 2016, come successivamente modificata e integrata (la “**Convenzione**”).

Visto l'articolo 35, comma 5, lettera f) del “Testo unico della ricostruzione privata” (“**Testo Unico**”) approvato con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 come successivamente modificato e integrato, che stabilisce che “...*Nel caso in cui le procedure di esecuzione forzata o concorsuale siano intervenute prima della presentazione della domanda di contributo, il diritto a richiedere il contributo è riconosciuto a favore dell'acquirente o del curatore fallimentare autorizzato dal giudice con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti. Qualora le predette procedure siano intervenute dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto o il curatore fallimentare autorizzato dal giudice possono presentare al Vicecommissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario...*”.

Visto l'articolo 11 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 139 del 10 maggio 2023, che, *inter alia*, modifica l'articolo 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 131 del 30 dicembre 2022 e che - specificando la riconducibilità delle disposizioni in materia di legittimazione alla domanda di ammissione ai Contributi in presenza di procedure concorsuali alle disposizioni di maggior favore previste dal Testo Unico, di cui possono avvalersi i soggetti interessati - conferma la legittimazione degli organi della procedura concorsuale in relazione all'ottenimento dei Contributi.

CDP, d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, comunica che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7.8 della Convenzione, a far data dal 12 maggio 2025, sono apportati gli aggiornamenti di natura meramente tecnica che realizzano un pieno allineamento alla modifica normativa intervenuta, modificando l'Articolo 5.4 della Convenzione e i seguenti articoli del Contratto di Finanziamento Beneficiario: Articolo 9.3 – “*Solvibilità*”, Articolo 10.3 – “*Divieto di cessione*”, Articolo 11.1 – “*Risoluzione totale del Contratto*” e Articolo 11.2 - “*Risoluzione parziale del Contratto*”.



Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi Contratti di Finanziamento.